

Cass. pen. Sez. I, Sent., 07-04-2017, n. 17861

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza;

nel procedimento contro:

1) S.D., nato il (OMISSIS);

Avverso l'ordinanza n. 740/2015 emessa il 10/02/2016 dal Tribunale di sorveglianza di Potenza;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa il 14/05/2014 il Tribunale di sorveglianza di Potenza, in accoglimento dell'istanza di sostituzione dell'attività lavorativa svolta da S.D. in regime di semilibertà, autorizzava l'istante a svolgere, in prosecuzione della misura alternativa di cui beneficiava, l'attività di ingegnere libero professionista, presso il suo studio, ubicato a (OMISSIS).

Tale autorizzazione si rendeva necessaria per effetto del licenziamento, disposto nei confronti del S., per contingenti difficoltà economiche, dalla società XXXXX s.r.l., presso cui il condannato aveva lavorato dopo essere stato ammesso al regime della semilibertà con ordinanza del Tribunale di Potenza del 14/05/2014.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 50 Ord. Pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla sostituzione dell'attività lavorativa del S., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Potenza con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della genericità delle indicazioni fornite dall'istante sull'attività professionale che avrebbe dovuto svolgere, anche tenuto conto della sua natura privatistica.

Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Motivi della Decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 50 Ord. Pen., il regime della semilibertà è concedibile in presenza di progressi compiuti dal condannato durante il trattamento penitenziario, che consentano di ritenere che vi siano le condizioni per il suo graduale reinserimento sociale.

Occorre, dunque, che vi siano elementi concreti dai quali desumere un'evoluzione positiva del percorso rieducativo avviato dal condannato durante l'esecuzione della pena, tale da formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al suo reinserimento sociale (cfr. Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, Ucciero, dep. 2013, Rv. 255681).

In questa cornice, deve rilevarsi che la sostituzione dell'attività lavorativa autorizzata dal Tribunale di sorveglianza di Potenza è stata effettuata sulla base di una corretta valutazione del percorso rieducativo compiuto dal S., peraltro già favorevolmente vagliato in sede di ammissione al regime della semilibertà.

Nell'autorizzare la sostituzione, invero, il Tribunale di sorveglianza si atteneva ai criteri indicati dall'art. 50 Ord. Pen., osservando che vi erano stati significativi progressi nel trattamento penitenziario del S. e che tale impegno professionale potesse agevolare il suo reinserimento sociale, anche alla luce delle informazioni favorevoli fornite dall'UEPE di (OMISSIS) con la relazione del 26/11/2015, in cui si evidenziava l'adesione incondizionata del condannato al progetto trattamentale attivato nei suoi confronti.

Nè poteva rilevare in senso contrario all'accoglimento dell'istanza in esame la natura privatistica dell'impegno lavorativo del S., in ragione del fatto che l'ammissione al regime della semilibertà prescinde dalla tipologia dell'impegno professionale svolto, con la conseguenza che, in presenza di condizioni preordinate a favorirne il graduale reinserimento sociale, il condannato può essere ammesso al regime in questione anche nelle ipotesi in cui l'attività svolta non sia retribuita (cfr. Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, De Stasio, Rv. 245724).

3. Per queste ragioni il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017